



Circolare MiTE/MEF
Applicazione TARI attività industriali

Nota di Aggiornamento

21 aprile 2021

1. Nuova classificazione dei rifiuti e riflessi TARI

Il DLGS n. 116 del 2020, di recepimento della direttiva UE 2018/851 in materia di rifiuti ed economia circolare, ha apportato numerose modifiche alla Parte IV del Codice dell'Ambiente (DLGS n. 152 del 2006), intervenendo, tra l'altro, anche sulla definizione di "rifiuto urbano", con decorrenza dal 1° gennaio u.s.

Per effetto della nuova definizione di "rifiuto urbano" – che esclude le attività industriali con capannoni dall'elenco delle attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani – nonché della soppressione del potere regolamentare del Ministero dell'Ambiente di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività industriali ai rifiuti urbani, le imprese industriali sono state, di fatto, escluse dall'assoggettamento alla Tassa locale sui rifiuti (TARI), destinato alla copertura del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani.

In ragione dei forti impatti che la nuova disciplina produce su aspetti essenziali collegati alla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività industriali (ricorso al servizio pubblico oppure a soggetti autorizzati privati per il loro smaltimento), nonché sul suo coordinamento con la vigente disciplina della TARI, Confindustria aveva predisposto un documento di approfondimento riguardante la disciplina della **classificazione dei rifiuti** come riformata dal DLGS n. 116 del 2020 e gli effetti sul perimetro di **assoggettabilità alla TARI** delle imprese industriali, *ante* e *post-riforma*.

Successivamente, sono state avviate le interlocuzioni con il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), durante le quali le citate Amministrazioni pubbliche hanno sottoposto a Confindustria e agli stakeholder interessati una bozza di circolare riportante i chiarimenti relativi alle modifiche apportate alla disciplina ambientale ed i riflessi sulle modalità di applicazione della TARI, alla luce del DLGS n. 116/2020.

Il 12 aprile scorso è stata, quindi, pubblicata la Circolare redatta dal MiTE, di concerto con il MEF, che recepisce positivamente le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all'esclusione dall'assoggettamento al prelievo locale - destinato al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani - delle attività industriali in quanto le stesse non rientrano più nell'Allegato L-*quinquies* al DLGS n. 116/2020 (elenco delle attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani).

In particolare, la Circolare chiarisce un aspetto di particolare importanza per le imprese associate, ossia che **sia le superfici di lavorazione industriale, sia le aree dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti**, comprendendole in tale esclusione sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria. In buona sostanza, le attività industriali restano soggette al prelievo locale esclusivamente per le superfici relative agli uffici amministrativi, nonché i locali delle mense aziendali.

Inoltre, si consente alle imprese operanti nei settori non manifatturieri (es. logistica) di sottrarsi alla privativa pubblica (con esclusione dal pagamento della TARI per la quota variabile) nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani da loro prodotti attraverso soggetti privati autorizzati.

Si tratta di precisazioni importanti che consentono di superare per il futuro le forti difformità riscontrate sul territorio nazionale nell'applicazione del tributo, cristallizzando, contestualmente, un importante principio da sempre teorizzato e sostenuto da Confindustria, riguardante la *summa divisio* tra rifiuti urbani e rifiuti della produzione.